



Proposta n. 140

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 455 del 25/05/2023

Oggetto:	Rif. GdP Livorno - Atto di citazione (in atti comunali prot. n. 24988 del 28.12.2022). Approvazione accordo transattivo stragiudiziale e assunzione impegno di spesa.
-----------------	--

Il Sottoscritto Maurizio Lischi quale funzionario Responsabile dei Servizi Generali con attribuzione di poteri dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.n. 267/2000, in virtù del decreto del Sindaco n. 6 del 27.5.2021, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti Locali" e l'art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22, relativi ai dirigenti e loro competenze;
- lo Statuto del Comune;
- l'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativo alle "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese"
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la Delibera di Consiglio Comunale n 121 del 29/09/2022 con la quale è stata approvato il DUP 2023/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n 193 del 27/12/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n 195 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2023/2025";
- la delibera di Giunta Comunale n 1 del 11/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2023/2025;
- il decreto legislativo n. 118 del 2011 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il DPR 16/04/2013 n. 62, (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013;
- il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024" approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 47 del 28.4.2022;

Premesso che :

- In data 19.06.2014 è stata acquisita in atti comunali (prot. 9250 del 19.06.2014) la comunicazione dell'INAIL relativa al sinistro occorso il 17.04.2014 alla sig. ra *omissis* (C.F.*omissis*), dipendente di *omissis* (P.IVA *omissis*) mentre alla guida dello scooter Tg : *omissis*, consegnando la posta in Via Aiaccia a Stagno, cadeva a causa di una sconnessione presente sulla strada comunale e si procurava lesioni personali che ne determinavano l'assenza dal lavoro per quasi tre mesi;
- Tale sinistro era stato denunciato all'Ente il 27.04.2014 tramite il Broker del Tempo per aprire la relativa pratica di sinistro sulla polizza RCT/O n. 6077500834515 con l'assicuratore UnipolSAI DIV. Milano tramite l'Ag. *omissis* Di Livorno;
- Alla data del 08.07.2014 la pratica risultava aperta ed identificata come sinistro RCD n. 2014/0043159
- Le condizioni della polizza RCT/O del tempo prevedevano che l'assicuratore gestisse direttamente sinistri con valore risarcitorio superiore ad € 3.000,00 (valore della franchigia) salvo poi chiedere in pagamento all'Ente assicurato l'importo (entro franchigia fino a 3.000,00€) eventualmente corrisposto al danneggiato.
- In data 27.08.2014 (in atti comunali prot. n. 13688) *omissis*, a seguito della denuncia di sinistro diffidava l'ente ad effettuare il pagamento del risarcimento dovuto e quantificato in € 3.916,37 allegando foto del luogo di accadimento, i dati del motociclo condotto e fornendo il referto di pronto soccorso per i danni fisici subiti dalla sig. ra *omissis* nel sinistro del 17.06.2014.
- Il sinistro denunciato quindi veniva seguito dalla Compagnia per la relativa gestione con valutazione della stessa Compagnia fino a chiusura;
- In data 27.01.2015 , *omissis* tornava chiedere all'Ente il pagamento di € 3.916,37 per il periodo di 83 giorni di assenza della dipendente *omissis* (rispetto alla maggior somma pretesa di € 8.229,43) avendo già ottenuto dall'INAIL € 4.312,80 per l'evento riconosciuto come infortunio sul lavoro.
- Per lo specifico sinistro seguivano quindi, fino al 2018 richieste di pagamento da parte della società poste Italiane che insisteva nella richiesta di € 3.916,37.
- Il competente ufficio comunale interessava più volte il Broker (*omissis* s.p.a) per verificare lo stato della pratica di sinistro gestita dalla Compagnia , in ultimo nel 2018, ma non riceveva riscontro alcuno dalla UnipolSAI Div. Milano, medio tempore acquisita da altra compagnia assicurativa. Ugualmente l'Ente non riceveva nemmeno la richiesta di rimborso della quota di risarcimento in franchigia da pagare alla Compagnia in caso di liquidazione del sinistro entro l'importo di € 3.000,00.
- Soltanto a Dicembre 2022, la Società *omissis* s.p.a., con atto di citazione assunto al prot. comunale n. 24988 del 28.12.2022 adiva il Giudice di Pace di Livorno, per ottenere la condanna del Comune di Collesalveti al pagamento di € 3.916,37 a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 Cod. civ. per quelli occorsi alla dipendente *omissis*, il giorno 17.06.2014 e non pagati dall'assicurazione dell'Ente.

DATO ATTO CHE:

- Alla data in cui è stato notificato l'atto di citazione in atti comunali prot n. n. 24988 del 28.12.2022 , il competente ufficio comunale si è attivato per comprendere se l'Assicurazione UnipolSAI DIV. Milano tramite l'Ag. *omissis* Di Livorno, aveva provveduto a pagare il sinistro identificato come RCD n. 2014/0043159 e per il quale non aveva ricevuto alcuna richiesta di recupero franchigia;
- La predetta ricerca è stata complessa a seguito dei diversi passaggi di acquisizione e fusione operati dalle compagnie assicurative;
- L'istruttoria svolta per la predetta pratica di sinistro e la relativa documentazione, nonché ogni valutazione svolta al tempo dall'Assicurazione UnipolSAI DIV. Milano tramite l'Ag. *omissis* Di Livorno che assicurava l'Ente con la polizza RCD non sono stati acquisibili trattandosi di atti inerenti a gestione esclusivamente di competenza della ridetta assicurazione.
- All'esito delle verifiche concluse alla metà di aprile 2023 tramite l'assistenza del Broker *omissis* è stato accertato che il liquidatore della compagnia UnipolSAI DIV. Milano , al tempo si era limitato a respingere la richiesta risarcitoria avanzata da *omissis* senza fornire alcuna indicazione ulteriore in proposito e di conseguenza , in vista dell'udienza di comparizione delle parti fissata in citazione per il giorno 16.05.2023, il competente servizio comunale ha chiesto all'ufficio legale di valutare l'opportunità di costituirsi o meno nel giudizio promosso da Poste Italiane per resistere alla domanda risarcitoria azionata in causa;
- l'Avvocatura Civica che, a tal proposito ha rilasciato parere specifico (prot. riservato n. 8889 del 08.05.2023), nel quale , tra l'altro ha suggerito di valutare l'eventuale composizione bonaria e stragiudiziale della controversia definendola a saldo e stralcio considerata appunto anche l'impossibilità di recuperare qualsivoglia istruttoria e/o valutazione fatta dalla compagnia nel 2014 e nel 2015 rispetto alla specifica pratica;

- con scambio di corrispondenza tra i legali delle parti è stata sondata la possibilità di definire transattivamente , e stragiudizialmente a saldo stralcio e definitiva tacitazione la pretesa risarcitoria azionata da *omissis* s.p.a. per il sinistro occorso il 17.04.2014 alla sig. ra *omissis*;
- La soc. *omissis* s.p.a. , comunicazione assunta in atti comunali prot. n 8625 del 04.05.2023, si è dichiarata disponibile a definire stragiudizialmente la pratica a saldo e stralcio mediante pagamento di € 1.960,00 omnia da parte dell'Ente, rinunciando così alla definizione giudiziale ed alla maggior pretesa di € 3.916,37oltre spese di lite avanzata con l'atto di citazione;

Dato atto che con Delibera di G.C. n. 52 del 09.05.2023 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata:

- autorizzata la proposta di definizione stragiudiziale tramite accordo transattivo rispetto alla causa promossa dalla Soc. *omissis* s.p.a. per il sinistro occorso il 17.04.2014 alla dipendente *omissis* vertenza, introdotta con atto di citazione notificato all'Ente ed assunto in atti comunali prot. n. 24988 del 28..12.2022);
- approvata la bozza di accordo transattivo da concludere, demandando ai competenti uffici i successivi adempimenti;

Considerato che:

- la transazione conclusa in sede stragiudiziale e formalizzata tramite accordo tra le parti costituisce un contratto con il quale le medesime parti facendosi reciproche concessioni operano per prevenire o dirimere una lite tra loro insorta;
- secondo l'orientamento giurisprudenziale espresso da alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, intervenute circa l'individuazione del soggetto competente a concludere transazioni nell'ente (da ultimo, Sezione Liguria, deliberazione 5/2014):*“la materia delle transazioni è riconducibile di regola alla competenza dirigenziale, potendo la stessa rientrare nell'ambito di attribuzione della Giunta o del Consiglio solo in situazioni particolari e cioè qualora la transazione involga atti di disposizione che implicano valutazioni esulanti dalla mera gestione”*;
- nel caso specifico la Giunta comunale con deliberazione n. 52 del 09.05.2023 ha autorizzato la definizione transattiva della lite insorta con la Società *omissis* s.p.a.. e che con la medesima delibera ha rinviato a successivo atto dirigenziale l'approvazione definitiva dell'accordo e l'assunzione del relativo impegno di spesa pari ad € 1.960,00 omnia da corrispondere entro il 30.06.2023 alla stessa Società per la definizione stragiudiziale tramite accordo transattivo a saldo stralcio e definitiva tacitazione della pretesa creditoria azionata dalla ridetta società e quantificata in € 3.916,37oltre spese di lite avanzata come da atto di citazione notificato all'Ente;

Dato atto che, per quanto sopra occorre :

- approvare l'accordo transattivo definitivo (conforme a quello approvato in bozza con delibera di GC n. 52 del 09.05.2023) allegato alla presente proposta di determinazione (**All. A**) quale parte integrante ed essenziale della stessa, onde procedere alla successiva sottoscrizione ed al conseguente adempimento nei termini meglio precisati nell'accordo medesimo;
- impegnare la somma di € 1.960,00 omnia che trova copertura finanziaria, nel bilancio comunale annualità 2023, al capitolo 69/4;

Atteso che :

- sussiste la necessità di procedere senza indugio ad impegnare la spesa ai fini della stipula dell' Accordo Transattivo a cura del Responsabile dei Servizi Generali (competente per la materia assicurativa oggetto di causa) onde provvedere al successivo pagamento entro il 30.06.2023;
- per ragioni ispirate al principio di non eccedenza e di tutela dei dati personali così come disposto dal vigente GDPR, il nominativo della Società *omissis* s.p.a, relativo cod. Fisc o P.IVA, come pure , il nominativo ed il codice fiscale della dipendente Sig. ra *omissis* interessata dal sinistro del 17.04.2014 sono identificati con OMISSIS nell'atto che sarà oggetto di pubblicazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L., e ss.mm.ii., i pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con il programma dei pagamenti di cui ai relativi stanziamenti di cassa del bilancio di previsione approvato e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

Accertata la regolarità tecnica ai sensi dell'art 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, così come modificato dall'art 3 del Decreto legge 10 ottobre 2012 n 174 disposizioni in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

1. **Di dare atto che** per ragioni ispirate al principio di non eccedenza e di tutela dei dati personali così come disposto dal vigente GDPR, il nominativo della Società *omissis* s.p.a., relativo cod. Fisc o P.IVA, come pure , il nominativo ed il codice fiscale della dipendente *omissis* interessata dal sinistro del 17.04.2014 sono identificati con OMISSIS nell'atto che sarà oggetto di pubblicazione;

2. **Di richiamare** la Delibera di G.C. n. 52 del 09.05.2023 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata autorizzata la definizione transattiva della lite insorta con la Società Poste italiane s.p.a.. (a seguito di notifica dell'atto di citazione in atti comunali prot. n. 24988 del 28.12.2022) ed approvato lo schema di accordo transattivo da concludere, demandando ai competenti uffici i successivi adempimenti;
3. **Di approvare l'accordo transattivo definitivo** (conforme a quello approvato in bozza con delibera di GC n. 52 del 09.05.2023) allegato alla presente determinazione (**All. A**) quale parte integrante ed essenziale della stessa ma **non oggetto di pubblicazione**, onde procedere alla successiva sottoscrizione ed al conseguente adempimento nei termini meglio precisati nell'accordo medesimo;
4. **Di assumere impegno di spesa pari ad € 1.960,00 (millenovecentosessanta,00) omnia** per la definizione stragiudiziale tramite accordo transattivo (secondo i patti e condizioni di cui all'All. A) a saldo stralcio e definitiva tacitazione della maggior pretesa creditoria azionata dalla Soc. *omissis* s.p.a (pari ad € 3.916,37oltre spese di lite) come da Atto di citazione (in atti comunali prot n. 24988 del 28.12.2022);
5. **Di imputare la spesa complessiva di € 1.960,00 (millenovecentosessanta,00) come di seguito:**
 - o **codice meccanografico** 69/4 - 01.11-1.10.05.02.001 – 21/0 Anno 2023
 - o **Importo:** 1.960,00 (**millenovecentosessanta,00**)
 - o **Beneficiario:** *omissis* S.p.a. (P.IVA *omissis*) sede legale in *omissis (omissis)* Viale *omissis*, n *omissis*.
6. **Di dare atto** che il Responsabile del procedimento, giusto il decreto del Sindaco citato in premessa, è il sottoscritto Maurizio Lischi in qualità di Responsabile dei Servizi Generali il quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 *bis* della l.n. 241/1990 limitatamente al procedimento *de quo*;
7. **Di dare atto** che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 *bis* del d.lgs.n. 267/2000;
8. **Di dare atto** che il pagamento della predetta somma totale di € **1.960,00 (millenovecentosessanta,00)** omnia a favore della Soc. *omissis* s.p.a. (P.IVA *omissis*) a saldo stralcio e definitiva tacitazione della maggior pretesa creditoria azionata dalla predetta Società (pari ad € 3.916,37oltre spese di lite) come da Atto di citazione (in atti comunali prot. n 24988 del 28.12.2022), sarà disposto con separato atto di liquidazione ;
9. **Di dare atto** fin d'ora che il pagamento in questione da disporre a favore della Soc. *omissis* . (P.IVA *omissis*) quale ammontare pattuito a saldo stralcio e definitiva tacitazione nell'accordo transattivo allegato (All. A), è escluso dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 L.136/2010, in quanto, l'accordo in questione in base al quale è disposto il pagamento di € 1.960,00 omnia non ha natura di appalto;
10. **Di disporre** la trasmissione del presente atto nel Registro delle Determinazioni dei Servizi Generali e la pubblicazione all'Albo pretorio on line;
11. **Di pubblicare** la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
12. **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento, per motivi di legittimità, è ammesso ricorso ai sensi del D.lgs. n.104/2010 al TAR della Toscana, entro 60 gg. oppure entro 120 gg. Ricorso al Capo dello Stato.

Il Responsabile del Servizio
Maurizio LISCHI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la determinazione N. 455 del 25/05/2023, il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Impegno

Descrizione: Rif. GdP Livorno - Atto di citazione (in atti comunali prot. n. 24988 del 28.12.2022). Approvazione accordo transattivo stragiudiziale CIG:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.10.05.02.001	01.11	69.4	AFFARI INTERNI (SPESE RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI) - Altre spese correnti	2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
255	1955	1.960,00	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: POSTE ITALIANE S.p.A.
Codice Fiscale: 97103880585 - **P.Iva:** 01114601006

Collesalveti, 25/05/2023

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 26/05/2023 al 10/06/2023.

Collesalveti, 26/05/2023

L'incaricato
Ferrari Sara